



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 56 del 11/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE GARDENIA ONLUS PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E PULIZIA AGLI IMMOBILI ED AGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **undici** del mese di **giugno** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 56 del 11/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE GARDENIA ARL ONLUS PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E PULIZIA AGLI IMMOBILI ED AGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI.

La GIUNTA COMUNALE:

Premesso che con propria deliberazione n. 27 del 29/04/2020 veniva rinnovata la convenzione con la Soc. Coop. Sociale "L'Incontro" Onlus, con sede legale a Viadana (MN), in via Aroldi, n. 6, P.IVA 01282350204, per l'affidamento di alcuni servizi di manutenzione degli spazi pubblici comunali e di cura del decoro urbano;

Preso atto che, anche a seguito del colloquio con i referenti dei servizi sociali, circa le modalità di svolgimento del servizio, la Cooperativa sopra indicata si è detta indisponibile a prorogare il servizio con le modalità indicate nella convenzione;

Visto che questa Amministrazione intende comunque dare corso all'iniziativa per favorire l'inserimento di persone svantaggiate ed avvalersi di altra cooperativa di tipo B presente sul territorio;

Atteso che la Cooperativa Sociale Gardenia Arl Onlus, con sede legale a Casalmaggiore (CR), in via B. Croce n. 44, P.IVA 01167160199 - iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. A121181 e nella sezione "b", numero progressivo 486 del 29/09/2005 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, si è resa disponibile a prestare la propria attività a servizio del Comune per l'inserimento di persona svantaggiata e secondo quanto previsto dalla convenzione in allegato;

Visto l'art. 5 della Legge n. 381/91, come modificato dal comma 610 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190, che stabilisce al primo comma che: "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1;

Visto l'allegato schema di convenzione per l'affidamento diretto alla Cooperativa Sociale Gardenia Arl Onlus, con sede legale a Casalmaggiore (CR), in via B. Croce n. 44, P.IVA 01167160199, per i servizi di manutenzione degli spazi pubblici comunali e le attività di pulizia delle aree pubbliche, redatto secondo lo schema di convenzione - tipo approvato da Regione Lombardia con D.D. n. 6459 del 13/07/2011 "Indirizzi in materia di affidamento dei servizi e convenzioni tra enti pubblici e cooperative sociali in attuazione della D.G.R. n. 1353/2011";

Dato atto che il predetto schema di convenzione, predisposto dal Settore Tecnico in collaborazione con l'ufficio servizi sociali, prevede l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, segnalate dai Servizi Sociali;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione in oggetto, così proposto, per l'affidamento del servizio di piccole opere di ordinaria manutenzione degli spazi pubblici comunali e attività di cura del decoro urbano, mediante l'impiego di persone svantaggiate, di norma per 3 giorni la settimana nelle ore antimeridiane, con decorrenza dal 11/06/2021 e per la durata di due anni;

Ritenuto altresì di incaricare il responsabile del Settore Tecnico a svolgere tutte le attività necessarie e conseguenti, per dare attuazione al presente atto

Atteso che la spesa annuale per i servizi in oggetto è stata quantificata in € 7.540,00, i.v.a. 22% esclusa;

Dato atto che la spesa complessiva da sostenere nei due anni ammonta ad € 15.080,00 i.v.a. 22% esclusa, per un totale di € 18.397,60 i.v.a. compresa;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Pertanto con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di dare atto che è scaduta la convenzione con la cooperativa sociale l'INCONTRO ONLUS per l'esecuzione dei servizi in oggetto e che la stessa cooperativa si è dichiarata indisponibile ad un ulteriore rinnovo

2. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la sottoscrizione di una nuova convenzione, per garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione degli spazi pubblici comunali e di cura del decoro urbano, già indicati nella precedente convenzione

3. di dare atto che la Cooperativa Sociale Gardenia Arl Onlus, con sede legale a Casalmaggiore (CR), in via B. Croce n. 44, P.IVA 01167160199 - iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. A121181 e nella sezione "b", numero progressivo 486 del 29/09/2005 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali si è resa disponibile alla esecuzione dei servizi di ordinaria manutenzione degli spazi pubblici comunali e delle attività di cura del decoro urbano di questo Comune, nel rispetto di quanto previsto dallo schema di convenzione, allegato al presente atto quale forma parte integrante e sostanziale;

4. di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di sottoscrivere la convenzione;

5. di dare atto che sul bilancio di previsione 2021-2023 sono stanziati le risorse necessarie;

6. di dare atto che tale convenzione avrà durata di un anno a partire dalla data di approvazione del presente atto ;

5. di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **16** del **11.06.2021**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI DOSOLO E LA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B "GARDENIA ARL ONLUS" PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CURA DEL DECORO URBANO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI DOSOLO.

Il Comune di Dosolo, codice fiscale 83000130209, (che di seguito per brevità verrà chiamato "COMUNE"), in qualità di ente pubblico territoriale, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Arch. Riccardo Belfanti, nato a Mantova (MN), il 22/12/1982, e residente a San Benedetto Po (MN), in via G. Rossa, n. 8, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, Piazza Garibaldi n. 3 – 46030, Dosolo (MN)

E

La Cooperativa Sociale Gardenia Arl Onlus, (che di seguito per brevità verrà chiamata "COOPERATIVA"), con sede Legale in Via B. Croce n. 44, 26041, Casalmaggiore (CR), P.IVA 01167160199, iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. A121181 e nella sezione "b" numero progressivo 486 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, rappresentata dalla Sig.ra Mirella Raza, nata a Pezzaze (BS), il 29/01/1951, residente in Casalmaggiore (CR), in via B. Croce n. 44, abilitata alla sottoscrizione del presente atto;

VISTI

gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9 della L. 381/91 e l'articolo 29, comma 3, della Legge Regionale n. 1/08,

PREMESSO

-che, in conformità all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, il Comune di Dosolo ha disposto con delibera di Giunta n. del di procedere alla stipula con la Cooperativa sopra indicata di una convenzione;

-che con tale convenzione il COMUNE e la COOPERATIVA si pongono i seguenti obiettivi: favorire il recupero ed il reinserimento sociale di persone in condizioni di emarginazione sociale attraverso l'avvio ad una attività lavorativa opportunamente finalizzata, affidando alcuni servizi di interesse comunale;

-che la scelta del convenzionamento con la COOPERATIVA è motivata dalla necessità per l'Amministrazione Comunale di DOSOLO di provvedere all'inserimento di soggetti in condizioni di disagio e per assicurare lo svolgimento, per tutta la durata della convenzione, di servizi di decoro urbano e manutenzione del patrimonio del Comune di Dosolo;

-che la COOPERATIVA è stata individuata, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 in qualità di soggetto che coinvolge soggetti più deboli, appartenenti alla comunità locale;

-che la COOPERATIVA svolge l'attività prevalente in tutte quelle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e pertanto da svolgersi avvalendosi dell'attività dei soci operatori e delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 Legge n. 381/1991

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

E' affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento delle seguenti attività a favore del Comune di Dosolo:

- manutenzione verde, tagli siepi nei parchi pubblici e giardini scuole;
- pulizia ordinaria pozzetti e caditoie stradali;
- supporto agli operai per ripristino segnaletica stradale;
- lavori di piccola manutenzione negli edifici pubblici.

Art. 2 – Durata

La convenzione ha durata di due anni a decorrere dalla data di approvazione ovvero dal giorno 11/06/2021 e scadrà il giorno 11/06/2023. E' vietato il rinnovo tacito della presente convenzione. Nel caso in cui non risulti possibile iniziare il servizio nella data stabilita a seguito di ulteriori peggioramenti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha colpito tutto il territorio nazionale, la COOPERATIVA provvederà a stornare dall'importo pattuito con il COMUNE, gli eventuali periodi di non lavoro.

Art. 3 - Modalità generali di svolgimento dei servizi

La COOPERATIVA effettuerà le attività impiegando proprio personale con la supervisione di un referente tecnico; le attività saranno svolte di norma su 3 giorni alla settimana, da effettuarsi nelle fasce orarie antimeridiane.

Le prestazioni devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La COOPERATIVA dovrà osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La COOPERATIVA adotterà altresì ogni atto necessario a tutelare la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

La COOPERATIVA dovrà adottare e rispettare altresì tutte le misure necessarie relativamente alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

Art. 4 - Requisiti della Cooperativa

La COOPERATIVA dichiara di essere iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. A121181 e nella sezione "b" numero progressivo 486 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura prevista dalla Legge 381/1991, come previsto rispettivamente dall'art 9, comma 1 e dall'art. 5.

La COOPERATIVA sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

La COOPERATIVA deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari ed i lavoratori individuati nel servizio oggetto della presente convenzione. La COOPERATIVA si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 5- Corrispettivo

Il corrispettivo annuale dovuto alla COOPERATIVA è determinato in €. 7.540,00 + Iva 22%. L'importo complessivo della presente convenzione si intende determinato in € 15.080,00 + Iva 22%. La COOPERATIVA si impegna ad inviare mensilmente fattura dell'importo di €. 628,33 + Iva 22% al COMUNE. Il COMUNE si impegna al pagamento dei corrispettivi a 30 giorni dal ricevimento della fattura a fronte dei report mensili sulle attività svolte, oggetto della presente convenzione. Il corrispettivo non è soggetto a revisione periodica.

Il corrispettivo si intende remunerativo per tutti i servizi, oneri ed obblighi contrattuali previsti nella presente convenzione.

Art. 6 - Referenti comunali dell'attuazione della convenzione

L'ufficio Tecnico provvede a designare un referente tecnico per il Comune di Dosolo, per la supervisione e la corretta attuazione della convenzione sul territorio comunale; a questi soggetti la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art. 7 - Obblighi della Cooperativa

La COOPERATIVA si impegna:

- a) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;
- b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche

- e normativa, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
 - d) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal contratto collettivo nazionale di settore;
 - e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
 - f) a fornire ai propri lavoratori e per tutta la durata della convenzione, i necessari dispositivi di protezione individuale e garantire le modalità lavorative necessarie per ottemperare alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 - g) a consegnare al COMUNE, prima della firma della convenzione, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e le proprie procedure operative/protocolli per far fronte alle attività lavorative nel periodo di emergenza da COVID-19;
 - h) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del COMUNE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;
 - i) a perseguire una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
 - j) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
 - k) a trasmettere all'Ente ogni mese ed a conclusione della convenzione un report circa le attività svolte ed i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;
 - l) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10, come modificato dal D.L. n. 187/10.

Art. 8 - Soci volontari

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la COOPERATIVA può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 2 della Legge n. 381/1991, di soci volontari.

La COOPERATIVA si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

Art. 9 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla COOPERATIVA ed il Nucleo Inserimenti Lavorativi distrettuale possono promuovere nell'ambito di tale convenzione un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.

Art. 10 - Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ufficio Tecnico comunale e l'Ufficio Unico Servizi alla Persona, anche in modo disgiunto, possono effettuare controlli su quanto oggetto della presente convenzione per verificarne l'andamento e il rispetto.

Art. 11 - Subappalto

È vietata da parte della COOPERATIVA la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto

ceduto.

Art. 12 - Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta da entrambe le parti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a

- grave inadempimento della COOPERATIVA;
- grave inadempimento addebitabile al COMUNE;

Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione della convenzione, comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di valersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456, 2° comma, c.c., a mezzo raccomandata A.R.. È causa di risoluzione della Convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo Regionale/Provinciale delle Cooperative Sociali.

Art. 13 – Controversie

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Mantova.

Art. 14 - Spese per stipula convenzione

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 15 – Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Dosolo, lì 11/06/2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la COOPERATIVA
IL PRESIDENTE

Per il COMUNE
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2021 / 279

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE GARDENIA ONLUS PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E PULIZIA AGLI IMMOBILI ED AGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 09/06/2021

IL RESPONSABILE
BELFANTI RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2021 / 279

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE GARDENIA ONLUS PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E PULIZIA AGLI IMMOBILI ED AGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

Lì, 10/06/2021

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 11/06/2021

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE GARDENIA ONLUS PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E PULIZIA AGLI IMMOBILI ED AGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 17/07/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 11/06/2021

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE GARDENIA ONLUS PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E PULIZIA AGLI IMMOBILI ED AGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 23/06/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 17/07/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)